

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022

L'anno, il giorno del mese di nella residenza della Comunità Valsugana e Tesino in Borgo Valsugana - P.tta Ceschi 1, davanti a me dott.ssa Sonia Biscaro, Segretario Generale della Comunità, sono presenti i signori:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento (TN) il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Commissario della Comunità n. *** di data ***/12/2020;

e

- dott. **Paolo Fellin** nato a Trento (TN) il 20/07/1959, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di VALES Società Cooperativa Sociale (in sigla VALES S.C.S.), con sede legale a Rovereto in viale Trento n. 49/b, Codice fiscale CF e P.IVA 01186250229, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante con poteri attribuiti nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 02/12/2019, aggiudicatario della fornitura in oggetto.

I Signori dott.ssa Maria Angela Zadra e dott. Paolo Fellin da me conosciuti, rinunciano, con mio consenso, alla presenza di testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del settore socio-assistenziale n. 81 di data 21/03/2016 è stato aggiudicato a VALES scs l'affidamento in gestione di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare dal 01/01/2016 al 31/12/2020;
- la relativa convenzione è stata assunta al Repertorio della Comunità n. 32 di data 05/04/2016;
- tale convenzione prevede, all'art. 31 (*Durata*) che *"La presente convenzione ha la validità di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2020, fatta salva la possibilità di recesso di cui all'art. 30. La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio, fino ad un massimo di 7 (sette) anni complessivi"*;

- con provvedimento del Commissario della Comunità n. *** di data **/12/2020 si decretava la proroga della convenzione relativa alla gestione di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare per un ulteriore biennio, dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata "Comunità", affida a VALES S.C.S, con sede legale a Rovereto in viale Trento 49/b, Codice fiscale CF e P.IVA 01186250229, di seguito denominato "Soggetto aggiudicatario", che accetta, la proroga della convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 32 di data 05/04/2016 e relativa alla gestione di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare, la quale è da ritenersi modificata unicamente con riferimento agli articoli e con le modalità indicate nel presente atto, che rappresentano un mero aggiornamento di alcuni dati, senza venga variato nessun altro aspetto contrattuale.

Art. 2

Comodato contenitori termici

Il presente articolo modifica l'art. 8 (*Comodato contenitori termici*) della convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 32 di data 05/04/2016.

La Comunità cede, a titolo di comodato gratuito, al Soggetto aggiudicatario, i seguenti beni mobili, da utilizzarsi esclusivamente per il trasporto dei pasti agli utenti del Settore socio-assistenziale che usufruiscono del Servizio pasti a domicilio:

- n. 186 contenitori termici per il trasporto dei pasti Modello Thermoport 10 kw Rieber
- n. 116 + n. 50 coperchi in polipropilene consegnati 19/09/2016 Thermoport 10 kw Rieber per vassoio a tre scomparti
- 40 consegnati 19/09/2016 coperchi neri per Thermoport Rieber 10 km
- n. 39 + n. 50 consegnati 19/09/2016 coperchi in polipropilene per vaschette da 0,6 l.
- n. 60 vassoi termici in acciaio a 3 scomparti
- n. 300 consegnati 19/09/2016 coperchi ermetici per vaschette da 0,6 l.
- 63 vaschette fredde da 0,6 l. 22 mm con coperchio in plastica
- varie maniglie e viti di ricambio.

Eventuali beni che dovessero essere acquistati dalla Comunità successivamente alla stipulazione del presente contratto, ad integrazione o in sostituzione della dotazione testé citata, verranno consegnati al Soggetto aggiudicatario e, a seguito di apposita documentazione attestante quantità e caratteristiche dei beni affidati, si considereranno rientranti a tutti gli effetti nel presente atto.

Art. 3

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003

Il presente articolo modifica l'art. 21 (*Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003*) della convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 32 di data 05/04/2016.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità.

Il Soggetto aggiudicatario s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione di proroga e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.

Il Soggetto aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda alla specifica nomina del Soggetto aggiudicatario a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 4

Responsabilità e copertura assicurativa

A garanzia di quanto previsto dall'art. 24 (*Responsabilità e copertura assicurativa*) della convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 32 di data 05/04/2016, il Soggetto aggiudicatario, all'atto della firma della presente convenzione, consegnerà alla Comunità copia delle polizze dalle quali si evinca la prosecuzione della copertura assicurativa di cui al summenzionato art. 24, per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 5

Corrispettivi

L'importo della presente convenzione per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022, ammonta a complessivi ad **€ 1.084.293,00.-** oltre alla misura dell'IVA nella misura del 5% e comprensivi di ogni e qualsivoglia onere richiesto per lo svolgimento dell'attività.

Art. 6

Durata

La presente convenzione ha validità a decorre dal **01/01/2021** e fino al **31/12/2022**, salvo revoca scritta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o Interoperabilità PiTre, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

Art. 7

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, il Soggetto aggiudicatario ha costituito una garanzia fidejussoria di € **** = (pari al 10% - dieci per cento – dell'importo contrattuale, con l'applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la riduzione del 50% per il possesso della certificazione ISO 9001 e l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001. La cauzione resta vincolata fino allo svincolo operato dalla Comunità in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 8

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Soggetto aggiudicatario.

Art. 9

Disposizioni di carattere fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

E' inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27 bis della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine il Soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Soggetto aggiudicatario deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che in relazione alla presente convenzione sarà il seguente: **854602421B**

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando

conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 10

Anticorruzione

Il Soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto aggiudicatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Soggetto aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 167 di data 23 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti"* stesso.

Il Soggetto aggiudicatario dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Soggetto aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti"* ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 11

Normativa antimafia

Il Soggetto aggiudicatario è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'informativa antimafia si dà atto che alla data odierna VALES Società Cooperativa Sociale risulta iscritta nella *"white list"* del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Impresa stessa, nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli

indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo.

Art. 12

Vincoli

Il Soggetto aggiudicatario riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nella presente convenzione, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 13

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

In caso di inadempienze, relative all'effettuazione di quanto stabilito nel presente atto è competente il Foro di Trento.

Richiesto io sottoscritto Segretario della Comunità ho redatto il presente contratto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per
VALES Società Cooperativa Sociale
Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Paolo Fellin

Per la Comunità
Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra

Richiesto io dott.ssa Sonia Biscaro - Segretario Generale della Comunità Valsugana e Tesino ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura alle parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a conferma di ciò lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia in modo elettronico previsto dalla legge su numero sei fogli, dei quali cinque coperti da scrittura per intero e fin qui del sesto.

Il Segretario generale della Comunità Valsugana e Tesino

Dott.ssa Sonia Biscaro